«Ha perso tempo a difendersi, rimborsatelo»

Passa ore sui codici per contestare la multa
Il giudice: «Il Comune deve dargli 300 euro»

zione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, la disposizione di cui all'articolo 23, dodicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa"

(Cfr. Casus. 26 giugno 1992, n. 8031).

Per quanto sopra, è perciò l'agente che accerta un'infrazione alle norme a dover provare la colpevolezza del trasgressore, avendo la giurisprudenza esteso l'efficacia probatoria del verbale d'accertamento anche agli altri fatti enunciati dal pubblico ufficiale nel verbale ma non in sua presenza o da lui compiuti e venendo il verbale, pure per essi, ad assumere efficacia probatoria.

L'avvalersi del classico principio della cosi detta presunzione di legittimità degli atti amministrativi può attivare una distorsione del sistema probatorio.

Nel caso di **CONTRAVVENZIONE CONTESTATA IMMEDIATAMENTE**

Ecco le azioni da attivare

- Prendere nota del nome e cognome e/o del numero dell'agente.
- Non rilasciare dichiarazioni.
- Non sottoscrivere il Verbale.
- Farsi rilasciare copia del Verbale.

Se il retro della segnaletica stradale verticale di divieto non vi sono serigrafati i dati inerenti l'ordinanza istitutiva della limitazione *(come prevede il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione)* chiedere agli agenti di soprassedere al vostro contravvenzionamento e di elevare verbale per la rimozione della stessa, annullando la contravvenzione al vostro veicolo. Contattare sempre tutti i testimoni presenti ad un fatto, rilevando esattamente i loro dati in stampatello (nome, cognome, indirizzo completo).

Occorre ricordare che il pagamento della multa non esclude che entro i termini previsti si possa inviare ricorso al Giudice di Pace.

Il documento da poco redatto in sede di Corte Costituzionale

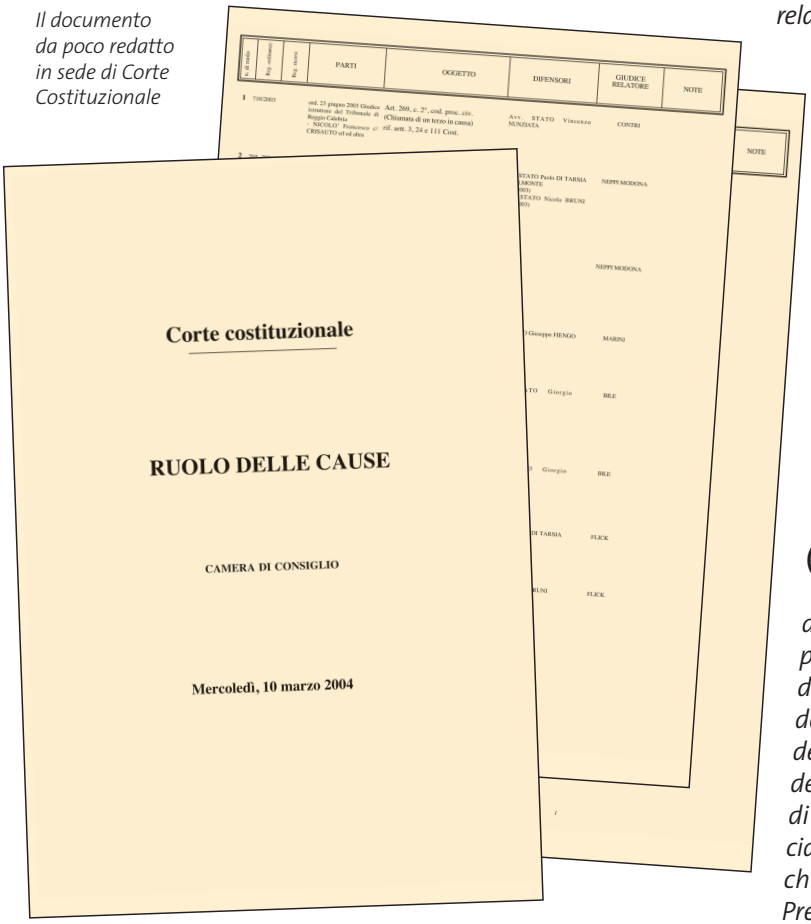

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Mercoledì, 10 marzo 2004

Estratto da www.italex.com
ITALEX Magazine
Settimanale di informazione giuridica
Mercoledì 14 aprile 2004

La multa pagata non esclude il ricorso (Cassazione 3735/2004)

Il pagamento della multa effettuato a seguito dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto non impedisce il ricorso al Giudice di Pace contro tale ordinanza. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della Prefettura di Bergamo contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto la domanda di un automobilista contro l'ingiunzione pronunciata dal Prefetto. La Prefettura sosteneva che, poiché l'automobilista aveva proposto ricorso al Prefetto contro la multa, ed il Prefetto lo aveva re-